

Prova scritta di lingua straniera, esame scuola media: scelta della traccia, voto unico e durata della prova, alcune perplessità

 www.orizzontescuola.it/guida/prova-scritta-lingua-straniera-esame-scuola-media-scelta-della-traccia-voto-unico-durata-della-prova-alcune-perplessita/

Nell'art.9 del D.M. n.741 del 2017 che disciplina la prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere si afferma che le commissioni predispongono almeno tre tracce, scegliendo tra le diverse tipologie indicate nello stesso articolo e nella successiva Nota Ministeriale 1865 del 2017, al paragrafo 4, si specifica che le tipologie possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia.

Si chiede se la combinazione di distinte tipologie all'interno della stessa traccia implichi poi che esse debbano essere svolte entrambe dal candidato o la scelta, come in passato, debba ricadere solo su una delle tipologie presentate?

Per la formulazione completa delle tipologie di tracce da proporre per le prove scritte la Nota 1865 del 2017 rinvia all'art.9 del D.M. n.741 del 2017, il nuovo decreto sull'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, il quale stabilisce che *“la commissione predispone almeno tre tracce (...) con riferimento alle tipologie in elenco”*.

Le tipologie sono le seguenti:

1. **questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;**
2. **completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;**
3. **elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;**
4. **Lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;**
5. **Sintesi di un testo che evidenzii gli elementi e le informazioni principali.**

Che le tipologie possano essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia è scritto nella Nota 1865. Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'inglese che alla seconda lingua comunitaria (Nota 1865 pag.7). In merito alla scelta della tipologia che il candidato vorrà svolgere il decreto 741 non specifica, tuttavia si ricorda che nel D.M. del 26/08/1981 che ha dettato **“Criteri orientativi per le prove di esame di Stato per il conseguimento del diploma di licenza della scuola media”** per la prova di lingua straniera si afferma che *“essa si articolerà su due tracce, sulle quali gli allievi eserciteranno la loro scelta”*. Lo stesso decreto ministeriale del 26 agosto 1981 è espressamente richiamato dal comma 29 dell'art.9 dell'Ordinanza Ministeriale n.90 del 21/05/2001: *“L'esame di licenza di scuola media, per ciascuna prova, si svolge secondo i criteri e le modalità stabiliti nel testo allegato al Decreto Ministeriale 26.8.1981”*.

Ferma restando la combinazione delle tipologie di cui alla Nota 1865, si ritiene che il candidato debba operare la sua scelta tra una delle tracce proposte, anche perché è utile ricordare che ciascuna delle prove scritte non deve superare le quattro ore e la prova scritta di lingua straniera è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente per l'inglese e la seconda lingua comunitaria.

Ai sensi dell'art.5 del D.M. 741 *“la commissione, nell'ambito della riunione preliminare, predispose le prove d'esame di cui al successivo articolo 6”*; *“le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline”* (successivo art.6 del D.M. 741).

Al punto 5 della Nota Ministeriale n.1865 del 2017 si legge che *“alla prova scritta di lingua straniera viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali”*, ma non dice da dove derivi quest'unico voto, per cui ci sono scuole di pensiero che ritengono si debba applicare la media matematica e altre invece che optano per la media ponderata, altre ancora che andranno un po' ad occhio. Come occorre procedere?

Nell'art.5 comma 6 del D.M. 741 è stabilito che *“la commissione, nell'ambito della riunione preliminare, (...) definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove”*; nell'art.12 del decreto 741 del 2017 **“Correzione e valutazione delle prove”** è specificato che *“la sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare”*, più avanti è sottolineato che *“alla prova scritta di lingua straniera ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto in decimi, senza utilizzare frazioni decimali”*; lo stesso principio è espresso nel paragrafo 5 della Nota Ministeriale n.1865. Per la definizione del voto delle due lingue straniere che deve essere unico, l'estensore del decreto non specifica le modalità attraverso le quali tale voto dovrà determinarsi, non indica infatti l'espressione “media dei voti”, diversamente a quanto al contrario fa per la definizione del voto finale ove è stabilito che esso viene determinato in prima istanza tra la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento e successivamente dalla media di tale voto, con il voto di ammissione che determina il voto finale, il quale, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5 viene arrotondato all'unità superiore. Pertanto, **in mancanza di una indicazione esplicita sulla modalità per arrivare a determinare il voto unico delle due lingue straniere, si rimanda indirettamente ai criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse di cui all'art.5 del D.M. n.741 definiti dalla commissione nell'ambito della riunione preliminare** che potrà quindi decidere in autonomia. Non era così nel comma 6 dell'art.3 del DPR n.122 del 2009 che ha cessato di avere efficacia dal 1 settembre 2017. In merito a ciò sarebbe opportuno anche stabilire, nel caso in cui il risultato del voto unico derivante dalle due prove scritte di lingue riporti un voto decimale pari o superiore a 0.5, se esso debba essere arrotondato all'unità superiore, considerando che il D.M. 741 non specifica su questo punto, **prescrivendo** però che il voto unico sia espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali.

Come si stabilisce la durata max della prova e l'eventuale pausa tra lo svolgimento della traccia di lingua inglese e la traccia di seconda lingua comunitaria?

Sia nell'art.5 del D.M. 741 che nella Nota Ministeriale n.1865 del 2017 al paragrafo 3 *“Riunione preliminare e calendario delle operazioni”* circa la durata oraria delle prove scritte è stabilito che ciascuna delle prove non deve superare le quattro ore, considerando che la prova scritta di lingua straniera può essere articolata in due sezioni distinte per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria, da svolgere quindi in un'unica giornata; la durata complessiva di ciascuna prova verrà stabilita durante la riunione preliminare, prevedendo l'eventuale quarto d'ora o più di pausa tra lo svolgimento di una traccia e un'altra, fermo restando che non si dovrà superare il limite di 4 ore fissato nel D.M. 741 e che si potrà assegnare più tempo ad una lingua rispetto all'altra.

Vedi anche

[Esame di Stato Secondaria I grado, prova scritta lingue straniere: modalità possono essere stabilite nei dipartimenti. Tutte le info utili](#)

[Tutto sul nuovo esame](#)